



REPUBBLICA ITALIANA 132/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere relatore
Natale LONGO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia pensionistica iscritto al n. **61351** del registro di segreteria, proposto dal **MINISTERO DELLA DIFESA**, c.f. 80425650589, con sede in Roma, in Viale dell'Esercito n. 186, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato dal capo della Direzione generale della previdenza militare e della leva dr.ssa Marzia Lettieri Barbato, pec previmil@postacert.difesa.it, come da delega in atti;

contro

omissis, nato a *omissis* il *omissis*, c.f. *omissis*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Emilio Solimando, c.f. SLMMLE68B13L049Z, pec avv.emiliosolimando@pec.giuffre.it e Silvia Solimando, c.f. SLMSLV74C65A662Z, pec avv.silviasolimando@pec.giuffre.it e con

gli stessi elettivamente domiciliato presso il loro studio a Bari, Via Marcello Celentano, 35, come da delega in atti,

e nei confronti di

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE, c.f. 80078750587, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21,

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti

Antonella Patteri, c.f. PTTNNL60E49D665K, pec

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, Sergio Preden, c.f.

PRDSRG72L16H501O, pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it,

Giuseppina Giannico, c.f. GNNGPP70B57D883T, pec

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it e Lidia Carcavallo,

c.f. CRCLDI68C66F839U, pec [avv.lidia.carcavallo@](mailto:avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it)

postacert.inps.gov.it e con gli stessi elettivamente domiciliato presso

l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come

da delega in atti;

avverso

la sentenza n. 744/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, depositata il 30 novembre 2023.

Visto l'appello; esaminati gli atti e i documenti di causa; uditi, alla pubblica udienza del 3 luglio 2025, con l'assistenza del segretario dr.ssa Serena Scippa: il relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi, il Ten. Col. Roberto Sulli per il Ministero della difesa, e l'avv. Giuseppina Giannico per l'Inps.

Svolgimento del procedimento

Con atto depositato il 15 febbraio 2024, il Ministero della difesa ha impugnato la sentenza n. 744/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, che ha parzialmente accolto il ricorso di *omissis*, ex militare dell'Arma dei Carabinieri in pensione con il sistema c.d. misto dal 15 luglio 2008 con un'anzianità di servizio utile al 31 dicembre 1995 di 14 anni e 11 mesi, e, per l'effetto, ha dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento annuo sulla quota retributiva, nei limiti della prescrizione quinquennale sui maggiori ratei di pensione, con gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

Il Ministero della difesa ha affidato l'appello ad unico complesso motivo, concernente: 1) violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 203, 204, 205, 206, 207 e seguenti del d.P.R. n. 1092/1973; concludendo: "dichiarare che non spetta all'appellato alcuna riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, per effetto della maturata decadenza ex artt. 204 e 205 D.P.R. 1092/1973; condannare l'appellato alla restituzione di tutte le somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza oggi gravata; in ogni caso annullare, riformare, ed in qualunque modo porre nel nulla la decisione gravata nei modi e nei termini di cui in narrativa; con vittoria di spese."

omissis si è costituito il 13 giugno 2025, deducendo che la fattispecie all'odierno esame non rientrerebbe in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 204 del D.P.R. n. 1092/73, avendo il ricorrente in primo grado sollevato una questione di diritto nuova (non contemplata nell'originario provvedimento di pensione) concernente l'applicazione dell'art. 54 D.P.R. 1092/73 e l'eventuale attribuzione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento del 2,44%, sulla base di quanto solo riconosciuto dalle SS.RR. della Corte dei conti con le sentenze n. 1/2021/QM e n. 12/2021/SR/QM; le censure mosse dall'appellante non meriterebbero pertanto accoglimento. Ha chiesto quindi il rigetto del gravame, vinte le spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

L'Inps si è costituito con memoria depositata il 23 giugno 2025, osservando che i motivi di gravame sarebbero infondati, in quanto la decadenza di cui agli artt. 203 e segg. del d.P.R. n. 1092/1973 non riguarderebbe l'azione giudiziaria - per il riconoscimento dell'aliquota del 2,44% - intentata dal pensionato. Ha concluso per il rigetto del gravame.

Con memoria depositata in segreteria il 26 giugno 2025, la difesa di *omissis* ha chiesto la trattazione cartolare del giudizio, riportandosi integralmente alle conclusioni formulate in atti.

All'udienza del 3 luglio 2025, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Va verificata preliminarmente l'ammissibilità dell'appello alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui "nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni". Il richiamato art. 170 c.g.c. ha limitato l'appello avverso le decisioni del giudice contabile in materia pensionistica ai soli motivi di diritto riguardanti la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte alle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alle fattispecie concrete. L'appello è invece escluso per le questioni di fatto quali quelle relative alla dipendenza da causa di servizio o guerra dell'infermità, lesioni o morte, e quelle concernenti la classifica e l'aggravamento di infermità o lesioni, salvo il caso in cui sia dedotto in appello un vizio di motivazione - sub specie di omessa o apparente motivazione - concernente le predette questioni di fatto (SS.RR. 10/2000/QM e vigente art. 170, comma 4, c.g.c.). Nei termini sopra enunciati, il gravame è ammissibile per il profilo di errore di diritto, addotto dall'appellante.

Ciò premesso, la questione verte intorno alla possibilità per il pensionato di ricorrere in sede giurisdizionale avverso un provvedimento di determinazione del trattamento pensionistico adottato in una data anteriore a tre anni, avendo il Ministero

appellante contestato una ipotesi di violazione del termine di re anni indicato dagli artt. 204-205 del t.u. n. 1092/1973, al fine di conseguirne il ricalcolo del trattamento pensionistico, sulla base di quanto disposto dall'art. 54 dello stesso t.u. come interpretato dalle SS.RR. di questa Corte con sentenze nn. 1/QM/2021 e 21/QM/2021.

Il Ministero della difesa ha invocato, infatti, una ipotesi di decadenza dovuta al superamento del termine triennale che sarebbe desumibile dai citati artt. 204-205:

“Art. 204 (Motivi). 1. La revoca o la modifica di cui all'articolo precedente può aver luogo quando: a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omissso di tener conto di elementi risultanti dagli atti; b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità; c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo la emissione del provvedimento; d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi. 2. Nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il provvedimento è revocato o modificato d'ufficio non oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso;

Art. 205 (Iniziativa e termini) 1. La revoca e la modifica sono effettuate d'ufficio o a domanda dell'interessato. 2. Nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il provvedimento è revocato o modificato d'ufficio non oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso; nei casi di cui alle lettere c) e d) di detto articolo il termine è di sessanta

giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi o dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti. 3. La domanda dell'interessato deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti dal comma precedente; nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il termine decorre dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato all'interessato."

La Sezione osserva al riguardo che la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che il termine di decadenza di cui all'art. 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973 è da riferirsi esclusivamente all'istanza amministrativa intesa ad ottenere, dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di pensione, la modifica di quello stesso provvedimento e non può essere esteso al rimedio giurisdizionale azionabile innanzi alla Corte dei conti (Sez. I, sent. n. 94/2024; Sez. I, App., sent. n. 349/2018; Sez. II App., sent. n. 132/2016; Sez. Veneto, sent. n. 110/2023; Sez. Sicilia, sent. n. 282/2023; Sez. Puglia, sent. n. 605/2022; Sez. Sardegna, sent. n. 204/2022; Sez. Toscana, sentt. n. 272/2021 e n. 9/2020), anche in ragione della eccezionalità della norma, che non ne consente una interpretazione analogica.

Peraltro, l'errore di diritto, quale è quello in discussione, non è disciplinato dagli articoli 204 e 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973, invocati dall'appellante (Sez. I App., sent. n. 94/2024 citata; Sez. App. Sicilia, sent. n. 33/2024; Sez. III App., sent. n. 323/2023) e, pertanto, anche per tale motivo, non risulta applicabile il termine di decadenza previsto dalle predette disposizioni.

La fattispecie in esame esula infatti dalle ipotesi indicate

tassativamente dall'art. 204 del d.P.R. n. 1092/1973, in quanto la domanda giudiziale proposta dall'interessato non riguarda la correzione di errore materiale nel calcolo della pensione, ma attiene alla questione di diritto relativa al diritto di ottenere la riliquidazione della pensione con l'attribuzione dell'aliquota ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. stesso.

È appena il caso di osservare infine che la presentazione del ricorso giurisdizionale in materia di pensioni pubbliche non è più soggetta al termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento di concessione o di diniego della pensione, per cui la procedura di revoca o di modifica da attivare nel termine triennale costituiva un temperamento – per specifici motivi – ai limiti cui era soggetto il rimedio giurisdizionale, in quanto le norme recanti la previsione di un termine di novanta giorni (artt. 63 del r.d. n. 1214 del 1934, 72 del r.d. n. 1038 del 1933 e 60 del r.d.l. n. 680 del 1938) per la proposizione del ricorso giurisdizionale sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 8/1976. Gli effetti della pronuncia di incostituzionalità non possono ritenersi abrogativi delle disposizioni sulla revoca e sulla modifica della pensione; peraltro, affinché siano compatibili con la sentenza n. 8/1976, dette disposizioni debbono essere interpretate nel senso che il vincolo del termine triennale permane per l'iniziativa d'ufficio e per quella a domanda di parte, nei casi previsti dal citato art. 204, mentre il termine per la tutela giurisdizionale non incontra limiti di tempo (Corte dei conti, Sez. II,

sent. 132/2016).

La domanda giudiziale introdotta in primo grado dall'attuale appellato, quindi, deve ritenersi tempestivamente proposta.

Conseguentemente, l'appello del Ministero della difesa è infondato.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, in definitiva l'appello va respinto

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Non vi è luogo a deliberare sulle spese di giudizio, trattandosi di giudizio di natura previdenziale

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. **61351** del ruolo generale, rigetta l'appello del **MINISTERO DELLA DIFESA** nei confronti di *omissis* e **Inps** e conferma la sentenza impugnata. Liquidava le spese di lite, a carico del Ministero stesso in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), di cui: euro 1.000,00 (mille/00) a favore di *omissis*, e, per lo stesso, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ed euro 500,00 (cinquecento/00), a favore dell'**Inps**; in entrambi i casi oltre Iva, cpa e rimborso spese forfetarie, se dovuti. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Fabio Gaetano Galeffi

IL PRESIDENTE

f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 03/09/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi